



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto direttoriale recante

“Determinazione delle informazioni, dei dati e delle contabilità relativi alle attività di gioco che i soggetti titolari di concessione dell’esercizio e raccolta non a distanza dei giochi pubblici trasmettono al sistema centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ”

Il Direttore Generale

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'articolo 25, comma 2, recante disposizioni in merito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, nell'ambito della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, prevede l'emanazione della relativa disciplina ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)";

VISTO, in particolare, il comma 78, n. 19) dell'articolo 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" che prevede l'obbligo a carico dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi

pubblici di trasmettere al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le informazioni, i dati e le contabilità relativi all'attività di gioco specificati con decreto direttoriale dell'Amministrazione stessa.

Articolo 1 *Oggetto*

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le informazioni, i dati e le contabilità relativi all'attività di gioco, che i soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, trasmettono al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e riguardano sia i sistemi di gioco che l'Amministrazione gestisce direttamente tramite il partner tecnologico SOGEI S.p.A., sia quei sistemi di gioco che, invece, vengono gestiti direttamente dai singoli concessionari, trattandosi di concessioni mono concessionari.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano fermo restando quanto previsto dalle vigenti convenzioni di concessione e dalle specifiche di comunicazione relative ai messaggi di colloquio tra il sistema di elaborazione del concessionario ed il sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e quanto previsto in tema di acquisizione di dati informazioni e contabilità relativi, all'attività di gioco, realizzata mediante accesso effettuato da parte dell'Amministrazione stessa ai sistemi informatici dei concessionari.

Articolo 2 *Informazioni*

1. I concessionari per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, trasmettono, con cadenza trimestrale, al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le informazioni relative alle iniziative che intendono assumere in materia di :
 - a) pubblicità di prodotto;
 - b) diffusione della cultura del gioco legale e responsabile;
 - c) tutela dei minori.
2. Le informazioni sono trasmesse entro quindici giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.

Articolo 3 *Dati di gioco*

1. I concessionari per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, trasmettono, con cadenza trimestrale, al sistema centrale

